

# Il rapporto significativo dell'ascendente con i nipoti

di Franco Vitale

## 1) Considerazioni generali.

La legge 10 dicembre 2017, n. 219 (in Gazz. Uff., 17 dicembre n. 293) - *“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”*, ed il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 5) - *“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”*<sup>1</sup> - hanno messo in evidenza la figura dell'ascendente, al quale si attribuisce il diritto di avere *“rapporti significativi”* con i nipoti.

Il legislatore del 2012/2013 delinea la funzione dell'ascendente diretta ad una migliore tutela del nipote minore, attesa l'attuale situazione della famiglia, disgregata da improvvise leggi che ne hanno indebolito la stabilità e la continuità degli affetti.

L'interesse del presente studio sta, inoltre, nel convincimento che il nascituro concepito, figlio come quello già nato, è, perciò, nipote; e con lui si instaura, dal momento del concepimento, il *“rapporto significativo”* con l'ascendente.

## 2) Disamina delle norme sul tema, di maggiore rilievo.

2.1 La legge n. 219/2012, all'art. 1, comma 8, introduce, dopo l'art. 315 cod. civ., l'art. 315 bis (Diritti e doveri dei figli), il quale, al comma 2, stabilisce che *“il figlio ha diritto di crescere in famiglia”* e di intrattenere *“rapporti significativi”* con i parenti.

La predetta legge, all'art. 2, comma 1, lett. p), delega il Governo a prevedere che gli ascendenti siano legittimati a far valere il *“diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori”*.

2.2 Il Decreto legislativo n. 154/2013, in attuazione della delega, con l'art. 42 sostituisce l'art. 317 bis del codice civile con il nuovo art. 317 bis (Rapporti con gli ascendenti), il quale, al primo comma, dispone che *“gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti”*<sup>2</sup>.

Se l'esercizio di tale diritto viene ostacolato l'ascendente, ai sensi del secondo comma, art. 317 bis, può presentare ricorso al Giudice del luogo di residenza abituale del minore<sup>3</sup> per ottenere "*i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore*".

Il procedimento si svolge secondo il disposto del secondo comma dell'art. 336 cod. civ., come sostituito dell'art. 52 del D.lgs. n. 154/2013.

A seguito del ricorso dell'ascendente il Tribunale<sup>4</sup> provvede in Camera di consiglio, dopo aver assunto informazioni ed aver sentito il pubblico ministero. Viene, altresì, ascoltato il figlio minore che abbia compiuto dodici anni, ed anche di inferiore età, purché sia "*capace di discernimento*". Qualora l'impedimento al rapporto significativo dell'ascendente con il minore sia causato da un genitore, questi deve essere sentito.

2.3 Per l'ascolto del minore<sup>5</sup>, con l'art. 336 bis, inserito nel codice civile dall'art. 53 del decreto attuativo n. 154/2013, si prevedono modalità da tenere presente nell'ambito dei procedimenti "*nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano*"; e, quindi, tale disciplina va applicata anche a riguardo del ricorso dell'ascendente ex art. 317 bis, 2° comma, c.c.

Il minore, che abbia compiuto 12 anni, o di età minore se "*capace di discernimento*" (- come si è rilevato anche dalla norma suddetta dell'art. 317 bis, comma 2 -) viene ascoltato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.

Si annota che la parola "*discernimento*" nella lingua italiana si collega alla facoltà di distinguere con la mente<sup>6</sup>, cioè la capacità di conoscere, comprendere, distinguere, differenziare ed anche giudicare.

Non può essere ascoltato il minore di anni 12, ove lo si ritenga "*ragazzo senza discernimento*". Il Giudice, al fine di condurre l'ascolto del minore, può avvalersi di esperti o di altri ausiliari (art. 336 bis, comma 2).

Prima che si proceda all'ascolto, il Giudice informa il minore "*della natura del procedimento*" e degli "*effetti dell'ascolto*". Nel caso in esame si farà riferimento al ricorso dell'ascendente ed al suo diritto al mantenimento di rapporti significativi con il nipote.

Merita attenzione quanto precisato dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 336 bis: se l'adempimento dell'ascolto del minore risulti "*in contrasto con l'interesse*" del minore stesso, il Giudice non procede all'ascolto e ne dà atto con "*provvedimento motivato*".

Infine, dopo l'ascolto, si redige "*processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore*"; in sostituzione del verbale può essere effettuata "*registrazione audio-video*".

A commento può dirsi che il legislatore ha rivolto molta attenzione al figlio minore, che, per le norme richiamate, riceve ampia e precisa protezione del suo diritto a mantenere “*rapporti significativi*” con l’ascendente, il quale, a sua volta, ne trae altrettanta tutela.

2.3 L’art. 55 del D.lgs. 154/2013 inserisce, dopo l’art. 337 cod. civ., una disciplina a favore dei figli (- prevista dagli articoli da 337 bis a 337 octies -), che, per la norma dell’art. 337 bis, si applica in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

L’art. 337 ter stabilisce “*Provvedimenti riguardo ai figli*”. Al primo comma si dispone che il figlio minore ha il “*diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori*”, ricevendo da entrambi “*cura, educazione, istruzione e assistenza morale*”; ed, inoltre, ha diritto di “*conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*”.

La disposizione in esame è di particolare interesse per la relazione tra ascendente e nipoti. Nonostante le vicende, sopra indicate, che i genitori possono incontrare nella loro vita di coppia, il rapporto tra nonno e nipote rimane fermo e continuativo, perdurando dal momento del concepimento del nipote sino a che quest’ultimo raggiunga la maggiore età.

Devesi notare che, ai sensi dell’art. 337 septies, comma 2, c.c., ai figli maggiorenni, portatori di grave handicap, “*si applicano integralmente*” le disposizioni stabilite a favore dei figli minori<sup>7</sup>. Ne consegue che il rapporto significativo tra nonno e nipote, portatore di grave handicap, non cessa con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, ma permane sino alla fine della vita di uno dei due.

Di particolare interesse l’intervento che l’ascendente può esperire a favore del nipote handicapato grave, anche con ricorso al Giudice ex art. 317 bis, comma 2, c.c. per i provvedimenti necessari in relazione alla situazione di handicap.

### **3. Il rapporto significativo tra ascendente e nipoti: i soggetti.**

3.1 I soggetti, tra i quali intercorrono “*i rapporti significativi*” si determinano in base alla parentela, ai sensi dell’art. 74 del codice civile, come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

La norma stabilisce che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. La parentela sussiste sia quando la filiazione avviene in costanza di matrimonio, sia quando

accade fuori del matrimonio; si ha parentela, altresì, nel caso di figlio adottivo, esclusa, però, l'adozione di persone maggiori di età, prevista dagli artt. 291 e segg., cod. civ.

La posizione, e la corrispondente rilevanza giuridica dei singoli parenti, si determina per linee della parentela (art. 75 cod. civ.) e con il computo dei gradi (art. 76 cod. civ.). Si distingue tra linea retta e linea collaterale; recita l'art. 75 c.c.: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale le persone che, pur essendo parenti in quanto hanno uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. Con riferimento alla generazione, colui che ha generato è l'ascendente; il generato è il discendente.

Dalle disposizioni di cui alla riforma del 2012/2013 si rileva che, mentre per i figli è previsto il diritto a mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315 bis, comma 2 ed art. 337 ter, comma 1 c.c.), soltanto agli ascendenti, e non ai parenti in linea collaterale, si attribuisce il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti e la legittimazione ad adire il Giudice quando l'esercizio di tale diritto viene impedito.

La relazione di rilievo è quella che si determina con riferimento alla parentela in linea retta, cioè: ascendente (il nonno) e discendente (i nipoti): questi sono i soggetti del rapporto significativo in esame.

3.2 Si osserva che tra i nipoti devesi includere anche il nipote nascituro concepito, ma non ancora nato, del quale si afferma la soggettività giuridica.

Si noti che proprio il legislatore del 2012/2013, con la riforma della filiazione, ha confermato la personalità di ordine giuridico del concepito (e non ancora nato).

Per l'art. 315 codice civile, come sostituito dal comma 7 dell'art. 1, legge n. 219 del 2012, "*tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*".

Nelle disposizioni della riforma della filiazione lo status di figlio viene attribuito, senza alcuna differenza e/o distinzione, sia al figlio nascituro concepito, che al figlio nato. Valga la seguente disamina:

- nella legge 219 del 2012, all'art. 2 comma 1. lett. d), si dà delega al Governo perché provveda alla "*estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento della paternità ...*";
- l'art. 8 del decreto attuativo, D.lgs. n. 154/2013, sostituisce l'art. 231 c.c. con la seguente norma; "*Art. 231. Paternità del marito. Il marito è padre del figlio, concepito o nato durante il matrimonio*";
- il padre e la madre, ai sensi dell'art. 254 c.c., modificato dall'art. 25 D.lgs. n. 154/2013, possono

riconoscere il figlio, avuto fuori dal matrimonio, oltre che nell'atto di nascita, anche con *“una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”*.

Lo stato di figlio comporta la titolarità di diritti e doveri, come all'art. 315 bis cod. civ. Il figlio concepito, e non ancora nato, è titolare di interessi e di diritti (- di cui in prosieguo -) e, quindi, è soggetto di ordine giuridico.

Larga parte della dottrina è, però, ferma sull'art. 1 del codice civile, che si pone come ostacolo al riconoscimento della soggettività giuridica del concepito. Tale tesi si collega con l'assunto che la capacità giuridica coincida con la personalità di ordine giuridico e che detta capacità si acquisisca soltanto con la nascita, come stabilisce il primo comma dell'art. 1 c.c.<sup>8</sup>. Il superamento della predetta teoria si può ravvisare nella fondata distinzione tra capacità giuridica e personalità giuridica. La prima esprime un concetto di *“misura”*, *“un quantum ... suscettibile di misurazione”*, con riguardo alla titolarità di rapporti giuridici<sup>9</sup>.

La personalità giuridica identifica il soggetto di diritti e spetta all'uomo, del quale dalla Costituzione è garantita la continuità dello sviluppo a partire dalla genesi della vita<sup>10</sup>.

La capacità giuridica indica la quantità dei rapporti giuridici, e conseguenti diritti e doveri, spettanti o attribuiti, al soggetto giuridico.

Si può riscontrare nel soggetto di diritti una maggiore o minore capacità; si può ipotizzare una limitazione della capacità giuridica, ma ciò non può dirsi con riguardo alla personalità giuridica. L'uomo è soggetto di diritto per sua natura ed in realtà non può essere più o meno persona, più o meno soggetto. *“Persona si è oppure non si è”*<sup>11</sup>.

Per gli artt. 2 e 3 Cost. la garanzia costituzionale assiste l'essere umano con il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e con l'affermata tutela del suo sviluppo integrale; e ciò senza alcuna distinzione a partire dal suo primo manifestarsi, al momento del concepimento, e sino alla morte.

Pertanto, i diritti inviolabili dell'uomo competono al nascituro concepito<sup>12</sup>, al quale si riconoscono il diritto alla vita, alla identità, al suo sviluppo in utero ed il diritto a nascere<sup>13</sup>. Tali diritti *“non si misurano con il metro della capacità giuridica, ma sono connaturali alla persona nella concezione lata e dinamica che la Costituzione esprime”*<sup>14</sup>.

Il nascituro concepito è titolare dei suddetti diritti, di rango costituzionale, ed è, quindi, soggetto di ordine giuridico.

A conferma si richiama l'intervento del legislatore, specificamente rivolto alla tutela dell'embrione, con la legge n. 40 del 2004 che all'art. 1 assicura al concepito gli stessi diritti dei soggetti coinvolti nella procreazione medicalmente assistita. È bene aggiungere che le varie pronunce della Consulta sulla predetta legge non hanno toccato l'art. 1, la cui legittimità costituzionale rimane inattaccabile.

In conclusione, nella fattispecie del rapporto significativo tra ascendente e nipoti ben si colloca il nipote più giovane, cioè il nipote nascituro e concepito.

3.3 Ci si pone il quesito se i discendenti maggiorenni siano soggetti del rapporto significativo fra nonni e nipoti, delineato dalla riforma della filiazione.

Il disposto dell'art. 317 bis c.c. pone limiti al diritto degli ascendenti a mantenere rapporti "significativi" con i discendenti, in quanto tale diritto e la legittimazione ad adire il Giudice ove ne sia impedito l'esercizio, sono previsti a riguardo dei nipoti minorenni. D'altro canto l'art. 315 bis c.c. stabilisce per tutti i figli (- nipoti nella relazione con l'ascendente -) il diritto di "mantenere rapporti significativi con i parenti"; e ciò vale sia per la parentela in linea retta, che per quella collaterale.

Da questo breve rilievo si deduce che il nonno non può di sua iniziativa dar luogo ad un rapporto significativo con il nipote che abbia raggiunto la maggiore età, ma quest'ultimo può, per suo diritto riconosciuto dalla legge, conservare il rapporto significativo, che da minorenni aveva con il nonno; ed anche, ove rapporti siffatti non fossero intercorsi, dare inizio ad un periodo di vita segnato da "rapporti significativi" con l'ascendente.

Le occasioni di certo non mancano; basta por mente alla responsabilità sussidiaria degli ascendenti, tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere agli obblighi verso i figli<sup>15</sup>. Tale situazione può verificarsi a riguardo dei nipoti maggiorenni non indipendenti economicamente, tanto è vero che il legislatore della riforma ha previsto all'art. 337 septies, comma 1, c.c. che il Giudice, valutate le circostanze, possa disporre, a favore dei suddetti figli indigenti, "il pagamento di un assegno periodico".

Può ipotizzarsi che i genitori siano nelle ristrettezze economiche e non abbiano, quindi, mezzi per provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni in stato di bisogno; in tal caso si verifica la necessità dell'intervento degli ascendenti per fornire i mezzi necessari.

In situazioni siffatte i nipoti maggiorenni sono spinti, e legittimati, ad attuare il diritto, verso gli ascendenti, ai rapporti significativi che, però, hanno caratteristiche e contenuto differenziati rispetto agli obblighi economici di sostentamento.

Il tutto nell'ottica del legislatore del 2012/2013, che si affida soprattutto alla presenza e funzione degli ascendenti per una tutela specifica e forte dei nipoti, dettata dalla attuale preoccupazione della società civile per i giovani, attese le difficoltà economiche che gli stessi incontrano, specie per il lavoro.

D'altro canto, in correlazione, il rapporto significativo tra ascendente e nipoti maggiorenni legittima questi ultimi alla frequentazione con il nonno ed alla sua tutela, anche con ricorso al Giudice per i provvedimenti necessari a riguardo delle condizioni di vita dell'ascendente, specie se di età avanzata.

3.4 Tra i soggetti del rapporto significativo tra ascendente e nipoti deve essere compreso anche l'adottato.

L'art. 74 cod. civ., come sostituito in sede di riforma della filiazione, dispone che si ha parentela anche nel caso di figlio adottivo.

Il rapporto significativo tra nonni e nipoti sussiste, quindi, anche per adozione effettuata:

- dall'ascendente;
- e/o dal di lui figlio generato o adottivo.

#### **4. Il rapporto "significativo".**

Il diritto dell'ascendente, previsto espressamente dall'art. 317 bis c.c. ha come oggetto il rapporto "*significativo*" con il nipote.

4.1 Per intenderne la qualificazione di "*significativo*" un primo elemento è dato proprio dal radicarsi della relazione, profondamente, nella realtà naturale della generazione che determina il vincolo di sangue. Tale vincolo ha come suo presupposto imprescindibile l'esistere, la vita, dei due esseri umani tra i quali si svolge il rapporto. Nell'adozione il vincolo tra adottante ed adottato è permeato dal principio di solidarietà, che è uno dei fondamenti dell'attuale ordinamento giuridico.

Il secondo elemento si ravvisa nella continuità del rapporto, che permane tra nonno e nipote, nonostante la relazione di coppia dei genitori subisca fatti di disgregazione, previsti dal legislatore agli articoli 337 bis e 337 ter cod. civ. (- di cui sopra, sub 2.3. -).

Tali disposizioni riguardano i nipoti minorenni; vi è, però, da considerare, come già rilevato, l'art. 337 septies, secondo comma, c.c., che stabilisce un rapporto permanente tra il nonno ed il nipote maggiorenne, portatore di grave handicap.

Non si dimentichi che, per il disposto dell'art. 315 bis, secondo comma, cod. civ., il figlio, e quindi il nipote nella relazione con l'ascendente, ha diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti, senza alcuna limitazione a riguardo dell'età.

La durata illimitata è, dunque, elemento rilevante per definire "*significativa*" la relazione in questione.

4.2 Il rapporto, perché significativo, consente non tanto le visite, che potrebbero essere nel tempo poche e saltuarie, quanto, invece, la frequentazione, anche assidua.

Pertanto i nonni sono in grado di seguire, ed in modo continuativo, lo sviluppo del nipote minore e le vicende che ne caratterizzano i periodi di vita, sia dell'infanzia e fanciullezza, che dell'adolescenza, di solito difficile, attuando un dialogo proficuo, attesa l'esperienza acquisita con i propri figli, al fine del formarsi della personalità del nipote.

I contenuti del procedere dei nonni verso i nipoti sono poi indicati dallo stesso legislatore, quando, con il citato secondo comma dell'art. 317 bis c.c., autorizza il ricorso dell'ascendente al Giudice per ottenere provvedimenti che riguardano, non tanto la relazione ascendente-discendente, ma propriamente "*l'esclusivo interesse del minore*". Pertanto, con interpretazione attinente alla predetta norma, il rapporto "*significativo*" può essere correlato ai diritti del figlio, come previsti dall'art. 315 bis, primo comma, c.c., ed altresì dall'art. 337 ter, primo comma, c.c.

Secondo la predetta normativa, il figlio, oltre il mantenimento, riceve cura, educazione, istruzione, assistenza morale, "*nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni*".

Pertanto, l'ascendente, dato il rapporto continuativo che lo lega al nipote minore, può, specie se le circostanze familiari lo richiedano, avere cura ed attenzione dell'educazione, istruzione ed assistenza morale dei nipoti.

D'altra parte, gli ascendenti, di cui l'attuale comunità civile, specie nelle manifestazioni mediatiche, loda la saggezza, ben possono, per l'esperienza e le conoscenze di vita acquisite, intendere le capacità e "*le inclinazioni naturali*" e le "*aspirazioni*" dei nipoti. Sulle scelte del minore, in particolare ove vi sia conflitto tra i genitori<sup>16</sup>, l'ascendente può intervenire con consigli e suggerimenti.

Il tutto ha un suo valido fondamento nell'ottica del legislatore che ha dovuto prevedere un rapporto tra nonni e nipoti continuativo e con le caratteristiche sopra delineate per, da un canto, mettere un significativo argine allo sgretolamento della prima istituzione sociale, la famiglia, e



dall'altro lato, in stretta connessione, cercare una provvidenza per la formazione dei nuovi giovani cittadini basata, quanto meno sulla ragionevolezza e sul buon senso, ma anche sullo spirito di sacrificio, solidarietà e speranza.

E proprio quest'ultima virtù rischiarà il rapporto significativo tra l'ascendente ed il nipote concepito, ma non ancora nato, che, per il legislatore del 2012/2013, assume un forte valore per dissolvere l'oscurità dell'inverno demografico.

4.3 Per quanto sopra esposto, si è in grado di delineare i rapporti significativi degli ascendenti con i nipoti nascituri concepiti, tenendo nella debita considerazione che il nipote vive nel seno della madre per tutto il periodo della gravidanza.

Il rapporto inizia al momento del concepimento. La frequentazione, il dialogo, il passaggio di esperienze si attuano con i genitori, in particolare con la madre; assistendo quest'ultima i nonni manifestano e portano il loro affetto al nipotino.

Per il rapporto significativo che lega l'ascendente al bimbo che attende di nascere, la presenza dei nonni, continuativa, amorevole ed affettuosa, crea nella famiglia in attesa un clima di serenità che fa superare le tante difficoltà che la gestazione può incontrare. E se questa gioiosa serenità si espande tra vicini e conoscenti, determina la propensione a far nascere i bimbi, con le relative efficaci conseguenze per la comunità, e per lo Stato che si avvale dei nuovi cittadini per la sua stessa giuridica esistenza.

Su tale evoluzione del comune sentire si può avere speranza, anche per il rapporto significativo che sussiste tra ascendenti e nipoti e che è stato voluto dal legislatore sia per la famiglia, che per vivificare la convivenza civile.

Lo spirito sottostante alla riforma della filiazione è, nella sua motivazione più alta, quello di rispetto e di promozione della vita dell'uomo, che dalla Costituzione è posto al centro dell'ordinamento giuridico, e di bandire l'indifferenza e la solitudine determinata dall'individualismo e dalla esasperata autodeterminazione, potenziando le relazioni "*significative*", a partire proprio dalle persone legate da vincoli di parentela che nessuno può disattendere.



<sup>1</sup> Sulla riforma della Filiazione del 2012/2013 cfr. F. Galgano, Trattato di Diritto civile, vol. I, III, Padova, CEDAM, 2015, pag. 735 e segg.; M. Bianca, Prefazione a M. Bianca (a cura di), Filiazione, Commento al Decreto Attuativo della Legge n. 219 del 2012, Milano, Giuffrè, 2014, p. XVII; S. Veronesi, sub. art. 315, in G.F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini (a cura di), Codice di Famiglia, Minori, Soggetti deboli, Torino, Utet, 2014, pag. 1013.

<sup>2</sup> Cfr. G.F. Basini, Ascendenti, Diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e risarcimento del danno. Il così detto "Diritto di visita degli avi" dopo il D.lgs. n. 154/2013, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, 2, pag. 368 e segg.; M. Vivirito Pellegrino, Diritto dei minori alle relazioni familiari e sistema rimediabile tipico, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2017, 4, pag. 1322 e segg.

<sup>3</sup> Per il ricorso dell'ascendente ex art. 317 bis, comma 2, cod. civ., la competenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1, Disp. Att. del codice civile, come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 154/2013, è attribuita al Tribunale per i minorenni. Il Giudice di Bologna (sent. n. 5.5.2014) ne ha rilevato l'incostituzionalità perché nella delega (- di cui all'art. 2, L. n. 219/2012 -) non sussistono "direttive concernenti la competenza"; la Consulta, però, con sent. 24.9.2015, n. 194, ha ritenuto la infondatezza della questione; cfr. sul punto Oriana Clarizia, in Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, G. Perlingieri e G. Carapezza Figlia (a cura di), Edizioni scientifiche Italiane, Aggiornamento, 2016, pag. 166 e segg.

<sup>4</sup> Vedasi nota 3).

<sup>5</sup> Sull'ascolto del minore cfr. F. Danovi, Il D.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto alla relazione affettiva, in Famiglia e Diritto, 2014, 5, pag. 535 e segg.

<sup>6</sup> F. Palazzi, Dizionario della lingua italiana, II<sup>a</sup> edizione, Milano, 1957, pag. 375. Sulla capacità di discernimento del minore di anni 12 cfr. G. De Cristoforo, in Commentario Breve al Codice Civile, Cian e Trabucchi (a cura di), CEDAM, 2016, sub. art. 315 bis, c.c., pag. 391.

<sup>7</sup> I figli maggiorenni, portatori di handicap grave, di cui al secondo comma dell'art. 337 septies c.c., vengono indicati dall'art. 37 bis, primo comma, inserito nel regio decreto 30 marzo 1942 n. 318 dall'art. 96, comma 1, lett. b) D.lgs. N. 154/2013, con il richiamo dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: "i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'art. 337 septies, secondo comma, cod. civ., sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Occorre tenere presente sia il comma 1, che il comma 3 del predetto art. 3. Per il primo comma è persona handicappata chi ha una minorazione "fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva", che comporta "difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa" e che causa uno "svantaggio sociale o di emarginazione".

Per il comma 3 l'handicap è grave quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

<sup>8</sup> Ex multis: F. Galgano, Trattato di Diritto civile, vol. I<sup>a</sup>, III<sup>a</sup> ediz. op.cit. pag. 144 e segg.; P. Cendon, Commentario al codice civile, Giuffrè edit., 2009, vol. I<sup>a</sup>, pag. 474 e segg.; F. Gazzoni, Osservazioni non solo giuridiche sulla tutela del concepito e sulla fecondazione artificiale, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2005, pag. 185 e segg.; Dogliotti, Le persone fisiche, in Trattato di diritto civile, diretto da P. Rescigno, Vol. II<sup>a</sup>, Utet, 1999, pag. 12 e segg.; P. Rescigno, Capacità giuridica, Dig. Disc. Priv., sez. civ., II<sup>a</sup>, Torino, 1988, pag. 218 e segg.

<sup>9</sup> Cfr. Domenico Barbero, Sistema Istituzionale del Diritto Privato, UTET, 1950, vol. I<sup>a</sup>, pag. 139 e segg.

<sup>10</sup> Cfr. A. Nicolussi, Lo sviluppo della persona come valore costituzionale ed il cosiddetto biodiritto, in Europa e diritto privato, 2009, pag. 42 e segg.

<sup>11</sup> Cfr. D. Barbero, op. cit., loc. cit.

<sup>12</sup> Cfr. G. Villanacci, Il concepito nell'ordinamento giuridico italiano. Soggettività e statuto, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pag. 113 e segg.

<sup>13</sup> Cfr. A. Scalisi, Lo statuto giuridico dell'embrione umano alla luce della legge 40 del 2004, in tema di procreazione medicalmente assistita, in Famiglia e Diritto, 2005, pag. 203 e segg.; in particolare vedasi pag. 206.

<sup>14</sup> Cfr. Busnelli, L'inizio della persona nel sistema giuridico romanista. Aspetti del diritto privato. Relazione al Convegno di Roma 13.3.1997, in Busnelli-Palmerini, Clonazione, in Dig. Disc. priv. sez. civile, primo aggiornamento, Torino, 2000, pag. 158 e nota 196. Secondo i predetti illustri autori "la protezione che il testo costituzionale accorda al concepito permette di svalutare il concetto di capacità giuridica come coesistente alla titolarità di situazioni giuridiche di carattere non patrimoniale ma esistenziale ... L'interpretazione che disgiunge soggettività giuridica e capacità restituisce alla prima categoria una gravidanza autonoma rispetto all'art. 1 c.c. tanto da rendere superflua una sua modifica", in Clonazione, op. cit. loc. cit., pag. 158; cfr. altresì: R. Landi, Compromissione prenatale del legame genitoriale e risarcibilità del danno al concepito. Applicazioni diacroniche del rimedio aquiliano, il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2012, pag. 1424, ove si sostiene che "è proprio la legalità costituzionale a richiedere all'interprete l'abbandono della categoria di derivazione pandettistica per approdare ad una idea ... di persona nella quale è la qualità umana da sola a riferirle tutte quelle situazioni soggettive che sono di necessità nella sua titolarità".

<sup>15</sup> L'art. 316 bis (Concorso nel mantenimento), comma 1, primo periodo, c.c., prevede l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (- anche se maggiorenni, ove costoro non abbiano una posizione economica che li renda indipendenti -), ciascuno "in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo." Il secondo periodo dello stesso comma riguarda gli ascendenti, i quali, in ordine di prossimità, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per adempiere all'obbligo di mantenimento, devono dare quanto necessario ai genitori stessi perché vi possano provvedere. Il secondo comma dell'art. 316 bis c.c., introduce un procedimento per ingiunzione innanzi al Presidente del Tribunale ordinario competente, su istanza di "chiunque vi abbia interesse", per il rispetto dei suddetti obblighi. Cfr. Nicola Cospite, in Cian e Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, sub. art. 316 bis, CEDAM, 2016, pag. 400 e segg.

<sup>16</sup> Conflitto fra i genitori può verificarsi nella scelta tra istruzione pubblica o privata; sul punto cfr. Tribunale di Milano, decreto 2.02.2017 in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 2017, 4, pag. 1239 e segg.

In tema di responsabilità genitoriale, a riguardo di condotte dei genitori, negative per il minore, e l'incidenza di queste sul rapporto significativo dell'ascendente ex art. 317 bis, c.c., cfr. M. Vivirito Pellegrino, op. cit., loc. cit., pag. 1335 e segg.